

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3534

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GREGGI

Presentata il 6 luglio 1982

Modifica del secondo comma dell'articolo 187 della legge fallimentare approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 187 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, riguardante la possibilità per aziende in difficoltà dell'ammissione alla procedura di amministrazione controllata per il periodo di un anno, così recitava:

« L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori, per un periodo non superiore a un anno. La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161 ».

Successivamente, a mezzo della legge 24 luglio 1978, n. 391, l'articolo 187 è sta-

to modificato, stabilendo in due anni (invece che uno) la durata della procedura.

Questa la nuova disposizione, ora vigente:

« L'imprenditore che si trova in temporanea difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, se ricorrono le condizioni previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 160 e vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa, può chiedere al tribunale il controllo della gestione della sua impresa e dell'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori per un periodo non superiore ai due anni.

La domanda si propone nelle forme stabilite dall'articolo 161 ».

Rimane però il fatto che il periodo di moratoria, concedibile ai sensi della leg-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ge attualmente in vigore, può rivelarsi insufficiente per ripristinare le condizioni ottimali dell'azienda sottoposta a procedura. Infatti, se nel periodo concesso è possibile riorganizzare la gestione aziendale in modo da eliminare le cause che hanno condotto allo stato di temporanea difficoltà (ristrutturazione dell'apparato produttivo e dell'organico), in modo tale che la gestione stessa, al termine di 2 anni, è da considerarsi « sana » (con equilibrio tra costi e ricavi), può anche accadere che non sia possibile monetizzare in tempo utile il patrimonio aziendale (crediti da recuperare, immobili o partecipazioni da alienare) a condizioni non svantaggiose, e tali comunque da garantire l'integrale pagamento dei debiti pregressi.

Tale situazione di fatto può costringere l'azienda, anche nell'imminenza dello scadere dei 2 anni, a dover liquidare —

per evitare il dissesto — i propri cespiti patrimoniali a prezzi inferiori al valore reale, correndo il rischio — quand'anche ciò consentisse il ripiano delle posizioni debitorie — di non poter poi continuare in condizioni utili la propria attività (con pregiudizio di nuove difficoltà).

L'azienda può venire a trovarsi nella condizione di proporre un concordato fallimentare con grave pregiudizio dei propri creditori, che potrebbero invece essere soddisfatti integralmente nel caso in cui fosse possibile ottenere una proroga dell'amministrazione controllata.

Si propone pertanto la seguente modifica al secondo comma dell'articolo 187 della legge 16 marzo 1942, n. 267, secondo il nuovo testo (che sostituisce il precedente) con il quale si concede la possibilità di una ulteriore proroga per un anno.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 187 della legge fallimentare, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Il termine di cui al comma precedente può essere ancora prorogato, per un periodo complessivamente non superiore a un anno, su richiesta dell'imprenditore che abbia risanato la gestione dell'impresa e che dimostri la possibilità di soddisfare i propri creditori pregressi mediante alienazione anche parziale del proprio patrimonio ».